

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sui lavori della Commissione	101
Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	101

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
AVVERTENZA	103

AUDIZIONI

Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 13.45.

Sui lavori della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di procedere immediatamente al seguito dell'audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, per passare poi all'espressione del parere da trasmettere alla Commissione giustizia.

La Commissione concorda.

Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati: Vittoria D'INCECCO (PD), Raffaele CALABRÒ (PdL), Gero GRASSI (PD), Daniela SBROLLINI (PD), Federico GELLI (PD), Elena CARNEVALI (PD), Andrea CECCONI, Vanna IORI (PD) e Gian Luigi GIGLI (SCpI).

Il ministro Beatrice LORENZIN fornisce alcune precisazioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dello svolgimento dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.25.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Testo unificato C. 331 Ferranti e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ed esprimere il parere alla II Commissione (Giustizia), sulle parti di competenza concernenti il testo unificato delle proposte di legge n. 331 abbinata, quale risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Ricordando altresì che nella giornata di ieri si è svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo, dà la parola al relatore, deputato Biondelli, affinché illustri la proposta di parere predisposta alla luce delle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito.

Franca BIONDELLI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole predisposta (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (ScPI), pur concordando con la proposta di parere formulata dal relatore, rileva tuttavia come in essa manchi un riferimento, a suo avviso importante, alle professionalità cui sarà concretamente affidato il compito di svolgere l'attività di verifica, periodica e costante, in ordine al programma di trattamento cui sono sottoposti gli imputati ammessi all'istituto della messa alla prova.

Marco RONDINI (LNA), dopo aver precisato di non aver nulla da obiettare con specifico riferimento alla proposta di parere illustrata dal relatore, fa tuttavia presente che non potrà esprimere un voto favorevole su di essa in quanto la posizione del gruppo della Lega Nord è di netta contrarietà al provvedimento in oggetto. A questo proposito fa presente che, pur essendo le condizioni delle carceri italiane disastrose, come egli stesso ha avuto modo di constatare, non è comunque pensabile che la soluzione vada individuata nell'esclusione dell'applicazione della reclusione. A suo avviso, una delle soluzioni praticabili per cercare di risolvere l'annoso problema del sovraffollamento delle carceri potrebbe essere quella per cui coloro che non sono italiani scontino le pene nei rispettivi Paesi di provenienza.

Ritiene, pertanto, erroneo l'impianto stesso del provvedimento, che consente ai delinquenti di scontare la pena presso il domicilio o luoghi similari, anche di fronte alla commissione di reati quale lo *stalking*.

Elena CARNEVALI (PD) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore e, più in generale, al provvedimento in esame, evidenziandone la *ratio*, che consiste nell'estendere al processo penale per adulti, in relazione a reati di minor gravità, l'istituto della messa alla prova, che già trova applicazione nel processo minorile. La ragione per cui è favorevole a tale estensione è connessa anche all'acquisizione dei dati che attestano la bassa incidenza della recidiva per i soggetti che hanno avuto modo di sottoporsi ad un programma rieducativo.

Richiamando, poi, le preoccupazioni espresse dal deputato Rondini, fa presente che gli imputati ammessi al regime della messa alla prova devono seguire un rigoroso programma di trattamento e che, in ogni caso, la richiesta di ammissione a tale regime da parte dell'interessato deve essere valutata dal magistrato, che, evidentemente, non la accoglierà nei confronti di soggetti che tengano determinate condotte. Ricorda, a tal proposito, alcune disposi-

zioni previste dal provvedimento in oggetto, in base alle quali l'ufficio di esecuzione penale esterna competente, oltre a predisporre il programma di trattamento concernente un imputato ammesso alla prova, svolge un'azione di monitoraggio continuativa sul relativo andamento, informandone periodicamente l'autorità giudiziaria.

Matteo MANTERO (M5S), dopo aver contestato il metodo della delega al Governo, seguito del provvedimento in oggetto, esprime una criticità che, a suo avviso, dovrebbe essere recepita nella proposta di parere del relatore. Ritiene, infatti, che le organizzazioni e gli altri soggetti che possono prendere in carico gli ammessi alla misura della messa alla prova dovrebbero tendere ad includere questi ultimi in contesti lavorativi in cui siano presenti anche soggetti non sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in modo da favorire effettivamente il reinserimento sociale.

Edoardo PATRIARCA (PD), dopo aver annunciato il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore, propone di formulare un'osservazione volta a suggerire alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di sostituire, al terzo comma dell'articolo 168-*bis*, introdotto dall'articolo 2, nonché all'articolo 6-*bis* del provvedimento in titolo, l'espressione « organizzazioni non lucrative di utilità sociale » – utilizzando così una terminologia che ha valenza a fini prevalentemente fiscali – con la seguente: « associazioni di promozione sociale, organizzazioni di vo-

lontariato e cooperative sociali », in quanto ritiene che quest'ultima definizione sia più ampia e, quindi, tale da includere ulteriori soggetti rispetto a quelli ricompresi dalle citate disposizioni.

Franca BIONDELLI (PD), *relatore*, ritenendo fondate alcune delle considerazioni svolte nel corso del dibattito, chiede al presidente Vargiu di sospendere brevemente la seduta, al fine di poter riformulare la propria proposta di parere.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, a seguito della richiesta avanzata dal relatore, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.55.

Franca BIONDELLI (PD), *relatore*, illustra la riformulazione della propria proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni svolte da parte di alcuni deputati intervenuti nel dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con un'osservazione.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo unificato C. 331 Ferranti e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e abbinata, recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione (Giustizia);

valutata, in generale, positivamente l'introduzione dell'istituto della messa alla prova nel processo penale in relazione a reati di minore gravità;

considerato altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è necessario che tali uffici dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;

rilevato che l'articolo 6 del provvedimento in titolo prende in considerazione la suddetta necessità prevedendo che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica dei predetti uffici;

preso atto, inoltre, della disposizione di cui all'articolo 6-bis, che prevede che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, adotti un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo unificato C. 331 Ferranti e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e abbinata, recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione (Giustizia);

valutata, in generale, positivamente l'introduzione dell'istituto della messa alla prova nel processo penale in relazione a reati di minore gravità;

considerato altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è necessario che tali uffici dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;

rilevato che l'articolo 6 del provvedimento in titolo prende in considerazione la suddetta necessità prevedendo che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica dei predetti uffici;

preso atto, inoltre, della disposizione di cui all'articolo 6-bis, che prevede che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, adotti un regolamento allo scopo di disci-

plinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame;

rilevata altresì l'opportunità di sostituire l'espressione « organizzazioni non lucrative di utilità sociale » utilizzata al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2 e richiamata all'articolo 6-bis del provvedimento in esame con la seguente: « associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali »;

ritenuto, infine, che le organizzazioni e gli altri soggetti che possono prendere in carico gli ammessi alla misura della messa alla prova dovrebbero tendere ad includere questi ultimi in contesti lavorativi in cui siano presenti anche soggetti non sottoposti a misure restrittive della libertà personale,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2, nonché all'articolo 6-bis del provvedimento in titolo, l'espressione « organizzazioni non lucrative di utilità sociale » con la seguente: « associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali ».